

## COLLEGATO LEGGE DI BILANCIO 2018 CONVERTITO

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 5.12.2017, n. 284 la [L. 4.12.2017 n. 172](#) di conversione del D.L. 16.10.2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 6.12.2017. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione.

### Indice

Differimento della scadenza delle rate per rottamazione dei ruoli 2000-2016	Pag. 2
Riammissione alla rottamazione dei ruoli 2000-2016	Pag. 2
Rottamazione dei ruoli 2017	Pag. 2
Effetti della rottamazione	Pag. 3
Applicazione della rottamazione alle somme degli enti locali	Pag. 3
Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute	Pag. 4
Sospensione obblighi tributari territori colpiti da alluvione Provincia Livorno	Pag. 4
Sospensione obblighi tributari territori isola di Ischia colpiti da sisma	Pag. 5
Contributo in conto capitale Pmi isola di Ischia	Pag. 5
Ripresa adempimenti tributari terremotati	Pag. 5
Impresa affidataria ricostruzione immobili inagibili	Pag. 6
Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna	Pag. 6
Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.	Pag. 6
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo	Pag. 6
Sterilizzazione incremento aliquota IVA ridotta per l'anno 2018	Pag. 7
Decorrenza della nuova disciplina sulle liberalità al Terzo Settore	Pag. 7
Detrazione per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso	Pag. 7
Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali	Pag. 7
Collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero	Pag. 8
Regime fiscale lavoratori rimpatriati	Pag. 8
Partecipazione dei professionisti ai confidi	Pag. 8
Bonus Resto al Sud	Pag. 8
Utilizzo della firma digitale	Pag. 8
Reati che determinano la confisca	Pag. 9
Destinazione del 5 per mille	Pag. 9
Notifica della cartella di pagamento	Pag. 9
Esecuzione forzata	Pag. 9
Proroga adempimenti dichiarativi	Pag. 10
Registri Iva fatture emesse e ricevute in formato elettronico	Pag. 10
Assicurazione professionale obbligatoria avvocati	Pag. 10
Equo compenso	Pag. 10
Clausole vessatorie convenzioni non eque per avvocati	Pag. 11
Detrazione Irpef canoni locazione studenti fuori sede	Pag. 11
Entrata in vigore	Pag. 11

**Differimento della scadenza delle rate per rottamazione dei ruoli 2000-2016**[Art. 1, c. 1](#)

- I termini per il pagamento delle rate previste per la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 (di cui all'art. 6, c. 3, lett. a) D.L. 193/2016):
  - in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, **sono fissati al 7.12.2017 (anziché al 30.11.2017)**;
  - **relativi al pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 sono fissati nel mese di luglio 2018.**

**Riammissione alla rottamazione dei ruoli 2000-2016**[Art. 1, cc. 4-6, 8, 10quater](#)

- Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 D.L. 193/2016, per quanto non derogate, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016:
  - 1) **che non siano stati oggetto di dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata;**
  - 2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24.10.2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31.12.2016.
- Ai fini della definizione il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, **entro il 15.05.2018**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito Internet **entro il 31.12.2017**. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.
- Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1.08.2018, gli interessi di cui all'art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973.
- L'agente della riscossione comunica al debitore:
  - a) **entro il 30.06.2018**, l'importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate;
  - b) **entro il 30.09.2018**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
- Il debitore è tenuto a pagare:
  - 1) in unica soluzione, **entro il 31.07.2018**, l'importo a lui comunicato (delle rate scadute e non pagate). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
  - 2) in 2 rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di **ottobre 2018 e novembre 2018**, l'80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
  - 3) **entro febbraio 2019**, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
- **Le disposizioni sulla rottamazione dei ruoli si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi della normativa vigente alla data del 16.10.2017.**

**Rottamazione dei ruoli 2017**[Art. 1, cc. 4-6, 7, 10bis](#)

- Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 D.L. 193/2016, per quanto non derogate, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01 al 30.09.2017.
- Ai fini della definizione il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15.05.2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito Internet entro il 31.12.2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.
- Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1.08.2018, gli interessi di cui all'art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973.
- Il pagamento delle stesse somme può essere effettuato in un numero massimo di 5 rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
- L'agente della riscossione:
  - a) entro il 31.03.2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso contenente i carichi affidati per i quali gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'art. 29, c. 1, lett. b), ultimo periodo D.L. 78/2010, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'art. 30, c. 1 D.L. 78/2010;
  - b) entro il 30.06.2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
- La facoltà di definizione può essere esercitata senza che risultino adempiti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

## Effetti della rottamazione

[Art. 1, cc. 9, 10, 10ter](#)

- Ai fini della definizione agevolata, in relazione ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16.10.2017 la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento o dell'avviso di addebito.
- A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:
  - per i debiti relativi ai carichi che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
  - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione;
  - si producono gli effetti previsti dall'art. 6, c. 5, 2° periodo D.L. 193/2016, ossia: l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o, infine, non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
- **Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, c. 13-ter D.L. 193/2016, che prevedevano la proroga di un anno dei termini relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.08.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.**

## Applicazione della rottamazione alle somme degli enti locali

[Art. 1, c. 11quater](#)

- **Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati entro il 16.10.2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dal 6.12.2017 (4.02.2018), con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.**
- A tale definizione si applicano le disposizioni di cui all'art. 6-ter D.L. 193/2016, ad esclusione del c. 1.
- **Con il provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:**
  - a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30.09.2018;
  - b) le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
- Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'art. 11 D.L. 50/2017.
- Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, cc. 10 e 11 D.L. 193/2016.

**Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute**[Art. 1ter](#)

- Le sanzioni di cui all'art. 11, cc. 1 e 2-bis D. Lgs. 471/1997, relative all'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il 1° semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.02.2018.
- Con riferimento all'adempimento comunicativo dei dati delle fatture emesse e ricevute:
  - a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale, limitando gli stessi alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta, nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
  - b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.
- Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001 sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
- Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972) situati nelle zone montane (art. 9 D.P.R. 601/1973).
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione.
- Ai soggetti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture tramite il sistema di Interscambio (SdI), in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'art. 11, c. 2-bis (ossia euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre), anziché la sanzione di cui all'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (ossia da euro 250 a euro 2.000). La sanzione è ridotta a metà se la trasmissione, o l'invio corretto dei dati, è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

**Sospensione obblighi tributari territori colpiti da alluvione Provincia Livorno**[Art. 2, cc. 1-4ter](#)

- Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 9.09.2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (Provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 D.L. 78/2010 (avvisi di accertamento), scadenti nel periodo compreso tra il 9.09.2017 ed il 30.09.2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- Le disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa negli stessi territori.
- La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti a effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'esimente ex art. 6, c. 5 D. Lgs. 472/1997, in base alla quale non è punibile chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore.
- **La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.**
- Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.10.2018.
- **I soggetti che non hanno i requisiti richiesti di inagibilità:**
  - a) usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9.09.2017 fino al 6.12.2017;
  - b) effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19.12.2017.

**Sospensione obblighi tributari territori isola di Ischia colpiti da sisma**[Art. 2, cc. 5bis-6quinquies](#)

- Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal D.M. Economia 20.10.2017, a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 21.08.2017 verificatisi nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia è prorogato al 30.09.2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21.08.2017 al 30.09.2018 sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16.10.2018.
- Le disposizioni si applicano, oltre che ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- I redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21.08.2017 nell'isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Tali fabbricati sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'Imu e da Tasi, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21.08.2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. A tali fini, il contribuente può dichiarare, entro il 28.02.2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale che, nei successivi 20 giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

**Contributo in conto capitale Pmi isola di Ischia**[Art. 2, cc. 6sexies-6undecies](#)

- Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21.08.2017 è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30% della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei 6 mesi successivi agli eventi sismici stessi.
- La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei 6 mesi successivi al 21.08.2017 con la media dei 3 anni scelti tra i 5 anni, ove disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.
- I contributi sono concessi a condizione che sia attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.
- I contributi sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione.
- I criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale saranno stabiliti con decreto interministeriale.

**Ripresa adempimenti tributari terremotati**[Artt. 2, c. 7 e 2bis, c. 26](#)

- Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 31.05.2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018 per i soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.08.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
- Decorre dal 1.06.2018 (anziché 1.12.2017) la data dalla quale riprendono i termini, sospesi nel periodo 1.1-30.11.2017, della:
  - notifica delle cartelle di pagamento;
  - riscossione delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi ex art. 29, D.L. 78/2010 (per imposte sui redditi, Irap e Iva), nonché dagli accertamenti esecutivi di cui all'art. 30, D.L. 78/2010 (somme dovute all'Inps);
  - attività esecutive degli agenti della riscossione;
  - prescrizione e decadenza dell'attività degli enti creditori (compresi gli enti locali).

**Impresa affidataria ricostruzione immobili inagibili**[Artt. 2, c. 7bis](#)

- L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata degli immobili distrutti o danneggiati per eventi sismici [artt. 6, c. 13, e 12, c. 1, lett. d) D.L. 189/2016], avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.

**Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna**[Art. 2ter](#)

- Ai fini di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della Regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla Regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

**Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.**[Art. 3](#)

- Le disposizioni sullo split payment si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
  - 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  - ab) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  - a) società controllate, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 2) C.C., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  - b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) C.C., da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
  - c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
  - d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'Iva.
- Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1.01.2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.


**Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo**[Art. 4](#)

- A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica **anche on line** e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito.
- Ai fini della prima applicazione del bonus pubblicità il credito d'imposta è riconosciuto sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24.06.2017 al 31.12.2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (24.06.2016-31.12.2016). Risultano agevolati, in questa prima fase, gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online; manca, quindi, la pubblicità su radio e televisioni locali.
- La legge di conversione conferma:
  - l'estensione dell'ambito temporale di applicazione, che comprende esplicitamente non solo gli anni 2018 e successivi, ma anche il periodo 24.06.2017-31.12.2017, con raffronto rispetto al corrispondente periodo del 2016;
  - il tetto complessivo per la misura, il cui sfioramento determinerà il riparto tra gli aventi diritto. Tale tetto è pari a 20 milioni per il 2017 e 62,5 milioni per il 2018.
- La disciplina dovrà essere integrata mediante un decreto regolamentare di prossima emanazione.

**Sterilizzazione incremento aliquota IVA ridotta per l'anno 2018**[Art. 5](#)

- La bozza della legge di Bilancio 2018 prevede la neutralizzazione delle clausole di salvaguardia per evitare aumenti delle aliquote Iva nel 2018; se tale norma sarà confermata, prevarrà sulle disposizioni del decreto che, invece, prevedono il contenimento dell'aumento dell'aliquota ridotta (10%) all'11,14% anziché all'11,50% per il 2018.

**Decorrenza della nuova disciplina sulle liberalità al Terzo Settore**[Artt. 5ter, 5sexies](#)

- [Le liberalità in denaro o in natura](#) () erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires rimangono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, se sono effettuate in favore di **fondazioni** e **associazioni** riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica **fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore**.
- Per le liberalità erogate a favore di Onlus e Aps, invece, rimane in vigore fino al 31.12.2017 l'art. 14, c. 1 D.L. 35/2005 che ne riconosce la deducibilità; tale disposizione dal 2018 è abrogata (per effetto dell'art. 99, c. 3 D. Lgs. 117/2017) e sarà sostituita dai nuovi benefici riconosciuti per le erogazioni liberali a favore di Onlus e Aps dal Codice del Terzo settore.
- Con una norma di natura interpretativa è stabilito che le disposizioni tributarie ante riforma continueranno ad applicarsi senza soluzione di continuità fino all'efficacia delle nuove norme del Codice del Terzo settore. In particolare, rimangono applicabili fino al 31.12.2017:
  - le disposizioni che prevedono la deducibilità delle liberalità effettuate a favore di ONLUS e APS (art. 99, c. 3 D. Lgs. 117/2017);
  - la legge sul volontariato (L. 266/1991) e la disciplina delle APS (L. 383/2000);
  - gli artt. 2, 3, 4 e 5 L. 438/1998 contenenti modifiche alla disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale;
  - il regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e ONLUS (D.M. 177/2010);
  - il DM 8.10.1997 contenente le "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni";
  - l'art. 100, c. 2, lett. l) Tuir, relativo ad erogazioni liberali nei confronti di APS;
  - l'art. 15, c. 1, lett. i-quater) Tuir, relativo alle erogazioni liberali nei confronti di APS;
  - l'art. 15, c. 1, lett. i-bis) Tuir, sulla detraibilità dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso.

**Detrazione per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso**[Art. 5quater](#)

- Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei contributi associativi per un importo **non superiore a 1.300 euro** versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 L. 3818/1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

**Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali**[Art. 5quinquies](#)

- Ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c) Tuir dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% degli oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, le spese sanitarie. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, **nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale** di cui all'art. 7 D.M. Sanità 8.06.2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.
- La nuova disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018.

**Collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero**[Art. 5septies](#)

- Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data del 6.12.2017, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi), da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
- La disposizione si applica anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
- L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31.07.2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30.09.2018, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in 3 rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della 1ª rata deve essere effettuato entro il 30.09.2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
- I termini per l'accertamento, che scadono a decorrere dal 1.01.2018, sono fissati al 30.06.2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme.
- La disciplina non è applicabile alle attività e alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla L. 186/2014 e al D.L. 153/2015.
- Non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

**Regime fiscale lavoratori rimpatriati**[Art. 8bis](#)

- I cittadini UE che possono fruire dell'agevolazione prevista dalla L. 238/2010 per il rientro in Italia, entro il 31.12.2015, possono optare per l'agevolazione prevista dall'art. 16, c. 4 D. Lgs.147/2015: **l'opzione produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla L. 238/2010.**
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.
- Le disposizioni relative agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (art. 44 D.L. 78/2010) e sul regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16 D. Lgs.147/2015) si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle norme europee sugli aiuti "de minimis".

**Partecipazione dei professionisti ai confidi**[Art. 9bis](#)

- Anche i liberi professionisti non organizzati in Ordini o Collegi possono costituire o partecipare ai Confidi.

**Bonus Resto al Sud**[Art. 11, c. 2ter](#)

- In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», il requisito del limite di età di 35 anni si intende soddisfatto se posseduto alla data del 21.06.2017.

**Utilizzo della firma digitale**[Art. 11bis](#)

- Possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, tutti gli atti di natura fiscale:
  - in materia di impresa familiare (art. 230-bis C.C.);
  - in materia di trasformazione, fusione e scissione di impresa (artt. da 2498 a 2506 C.C.);
  - che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda per le imprese soggette a registrazione (art. 2556 C.C.).
- La nuova formulazione normativa pare non modificare in alcun modo le rigorose norme civilistiche in tema di trasformazione e scissione societaria e i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione, per i quali **continuerà ad essere necessaria la forma dell'atto pubblico ai fini di validità dell'atto.**



## Reati che determinano la confisca

[Art. 13ter](#)

- La disciplina di cui all'art. 12-sexies, c. 1 D.L. 306/1992 consente, in caso di condanna, l'applicazione della confisca dei beni di cui il condannato non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Tale disposizione è stata modificata integrando l'elenco dei reati che costituiscono presupposto per la confisca. In particolare, sono stati inseriti:
  - i reati di falsificazione o alterazione di monete, nonché introduzione e spendita di monete false (artt. 453, 454 e 455 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), nonché fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - la fattispecie della corruzione in ambito privato ex art. 2635 c.c.;
  - l'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (art. 55 c. 5 D. Lgs. 231/2007);
  - determinati reati informatici, quali installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) quando le condotte ivi descritte riguardano 3 o più sistemi;
  - delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale.
- È eliminato il riferimento alla fattispecie del traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006).
- In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.

## Destinazione del 5 per mille

[Art. 17ter](#)

- A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'Irpef può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
- Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme.

## Notifica della cartella di pagamento

[Art. 19octies, c. 2](#)

- La cartella di pagamento è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. **In tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.**

## Esecuzione forzata

[Art. 19octies, c. 3](#)

- Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente **Agenzia delle Entrate-Riscossione** completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

**Proroga adempimenti dichiarativi**[Art. 19octies, cc. 4, 5](#)

- I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate possono essere prorogati con provvedimento della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e, comunque, in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.
- La proroga dei termini deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

**Registri Iva fatture emesse e ricevute in formato elettronico**[Art. 19octies, c. 6](#)

- Ai sensi dell'art. 7, c. 4-ter D.L. 357/1994, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, allorché anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
- In deroga a tale disposizione, la tenuta dei registri Iva delle fatture emesse e delle fatture ricevute (artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972) con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.

**Assicurazione professionale obbligatoria avvocati**[Art. 19novies](#)

- All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale; **è stato abrogato l'obbligo di stipula di apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti al professionista.**

**Equo compenso**[Art. 19quaterdecies](#)

- Posto che sempre più spesso il professionista finisce per diventare un soggetto debole del rapporto contrattuale nei confronti del committente, in un contesto segnato da una sensibile diminuzione dei redditi e dalla tendenza ad accettare remunerazioni sottocosto per entrare nel mercato del lavoro, e che il cliente corre il rischio di fruire di servizi professionali di bassa qualità, viene delineata la definizione di "equo compenso".
- Si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti da apposito regolamento.
- Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, è disciplinato dalle seguenti disposizioni, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
- Le convenzioni si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese salva prova contraria.
- Le disposizioni relative all'equo compenso si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni di lavoro autonomo rese dai professionisti, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012.
- La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo il 6.12.2017.
- Si segnala che l'Antitrust, con una nota del 24.11.2017, ha affermato che l'equo compenso costituisce "una grave restrizione della concorrenza".

## Clausole vessatorie convenzioni non eque per avvocati

[Art. 19quaterdecies,  
c. 1](#)

- Si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
- In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
  - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  - c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
  - d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
  - e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
  - f) nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  - g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
  - h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  - i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
- Le clausole di cui alle lettere a) e c) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
- Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
- Le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
- L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
- Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dallo specifico regolamento.
- Per quanto non previsto dalle nuove disposizioni, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile.

## Detrazione Irpef canoni locazione studenti fuori sede

[Art. 20, c. 8bis](#)

- È possibile fruire della detrazione Irpef delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri o **50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. È stato, inoltre, abrogato il requisito che l'università sia situata in una Provincia diversa.**
- La nuova disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018.

## Entrata in vigore

[Art. 21  
Art. 1, c. 3 L.  
172/2017](#)

- Il D.L. 16.10.2017, n. 148 è entrato in vigore il 16.10.2017.
- La L. 4.12.2017, n. 172 è entrata in vigore il **6.12.2017**.